Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 APRILE 2011, N. 16572: responsabilità del proprietario del suolo non formalmente committente dell'opera abusiva.

«*Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte …, in materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la responsabilità per la violazione dell'art. 20 L.47/85 (sostituito dall'art. 44 DPR 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis Cass. pen. sez.3 n. 9536 del 20.1.2004; Cass .sez.3, 14.2.2005 - Di Marino).* ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

16572/11

22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Pubblica udienza
del 23.3.2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Guido	De Maio	Presidente
Dott. Ciro	Petti	Consigliere
Dott. Aldo	Fiale	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Elisabetta	Rosi	Consigliere

Sentenza
N. 626

Registro Generale
N.30774/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Cioffi Giuseppe nato il 3.6.1964
2) Di Palma Maria Giovanna nata il 21.5.1969

avverso la sentenza del 24.2.2010
della Corte di Appello di Napoli

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr.Aurelio Galasso, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

OSSERVA

1) Con sentenza del 24.2.2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sez.dist.di Sorrento, con la quale Cioffi Giuseppe e Di Palma Maria Giovanna, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva per il Cioffi, e applicata la diminuente per la scelta del rito, erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione ciascuno per i reati di cui agli artt.81 cpv, 110 cp. 44 DPR 380/01 (capo a) , 64, 71, 65 e 72 DPR 380/01 (capo b), 83 e 95 DPR 380/01 (capo c), 181 comma 1 bis D.Lgs. 42/04 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa subordinatamente alla demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Riteneva la Corte territoriale che entrambi gli imputati fossero committenti delle opere abusive e, quindi, dovessero rispondere dei reati loro ascritti.
2) Ricorrono per cassazione il Cioffi e la Di Palma, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto la penale responsabilità degli imputati esclusivamente con riferimento alla proprietà del bene su cui insiste il manufatto abusivo. Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge, avendo la Corte di merito pronunciato sentenza di condanna per il reato di cui al capo d), pur non essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'area fosse di notevole interesse pubblico.
3) Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi generici e manifestamente infondati.
Il primo motivo prescinde completamente dalla motivazione della sentenza impugnata, che non aveva certo fondato l'affermazione della responsabilità degli imputati sulla mera titolarità del suolo su cui è stata realizzata l'opera abusiva.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata anche dalla Corte di merito, in materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la responsabilità per la violazione dell'art.20 L.47/85 (sostituito dall'art.44 DPR 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass.sez.3 , 14.2.2005 - Di Marino).
La Corte territoriale ha evidenziato che, per la qualità di proprietari del suolo, gli imputati erano interessati alla realizzazione del manufatto (per il principio "cui prodest"), che non vi era alcun ragionevole motivo per cui terzi estranei edificassero sul suolo di proprietà dei prevenuti, dal momento che questi ultimi avrebbero acquistato la proprietà anche delle opere per accessione, che non risultava che gli imputati avessero denunciato l'occupazione del fondo di loro proprietà da parte di terzi. In base a tali circostanze indizianti ha ritenuto,ineccepibilmente,la Corte che gli imputati dovessero ritenersi responsabili delle opere abusivamente realizzate.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Quanto al secondo motivo, la questione risulta proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato minimamente contestato con i motivi di appello che l'opera fosse stata realizzata in area che ai sensi dell'art.136 D.L.vo 42/04, per le sue caratteristiche paesaggistiche, era stata dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento.

3.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00 ciascuno.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2011

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 28 APR. 2011
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE